

Domande sulla UE?



Ti aiutano!



LEZIONI D'EUROPA

Un ciclo di webinar su temi di attualità

Le istituzioni dell'UE e cittadinanza europea

23 marzo 2021



Intervento

La Commissione europea: «guardiana dei trattati» e di NextGenerationEU ?

Luca Paladini, Università per stranieri di Siena

Il recente regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery Plan*), adottato su proposta della Commissione europea, assegna alla “guardiana dei trattati” (come spesso è indicata), un ruolo preminente nella gestione del finanziamento posto a disposizione degli Stati membri, compresi gli aspetti della distribuzione, della sorveglianza, della valutazione e persino della normazione di aspetti tecnici e propedeutici. Potere di proposta, potere di esecuzione, poteri di controllo, poteri di valutazione e anche potestà normativa delegata: poteri classici della Commissione, che nel caso del *Recovery Plan* sono straordinariamente cumulati nelle mani dell’istituzione. Su tali basi, premesse brevi considerazioni sul quadro istituzionale dell’Unione europea, l’intervento si focalizzerà su tali funzioni della Commissione.

Struttura e ragioni dell'intervento

Tre punti da trattare, al fine di fornire elementi conoscitivi utili ai prossimi appuntamenti (30 marzo, Recovery Plan; 20 aprile, Transizione Ecologica; ...):

- 1) Il quadro istituzionale dell'UE
- 2) In particolare, la Commissione
- 3) I poteri della Commissione nel *Recovery Plan*

1) Il quadro istituzionale dell'UE

Il quadro istituzionale dell'UE è composto da

- *le Istituzioni:*
 - Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione, Corte di giustizia, Banca centrale europea, Corte dei conti
- *altri organi (senza rango di Istituzione)*, ad es.:
 - organi consultivi che partecipano al processo decisionale (Comitato economico e sociale, Comitato delle regioni)
 - agenzie (Agenzia europea dei medicinali, Agenzia europea per la difesa, etc)

Art. 13, par. 2, TUE

«Ciascuna istituzione agisce **nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati**, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una **leale cooperazione**»

In sintesi:

Le Istituzioni:

- il Parlamento europeo
- il Consiglio europeo
- il Consiglio
- la Commissione
- la Corte di giustizia dell'UE
- la Banca centrale europea
- la Corte dei conti

- rispetto delle competenze attribuite (proprie e delle altre Istituzioni)
- leale cooperazione

Equilibrio istituzionale

Funzione	Istituzioni coinvolte	Ruolo della Commissione
Legislativa	Consiglio Parlamento	Le spetta l' iniziativa sugli atti legislativi
Esecutiva	Stati membri Consiglio (in certi casi) BCE (per la politica monetaria)	Ha una competenza generale di esecuzione (art. 17 TUE) + può esserle attribuita una competenza esecutiva <u>se</u> sono necessarie condizioni <i>uniformi</i> di applicazione
Giudiziaria	Corte di giustizia Corte dei conti (per il controllo dei conti e la «sana gestione finanziaria»)	Esercita una forma di vigilanza nella «prima parte» della procedura di infrazione; può «portare» uno Stato membro davanti alla Corte di giustizia

2) In particolare, la Commissione

- Istituzione connotata dai caratteri dell'**indipendenza** e della **competenza**
- Dura in carica 5 anni e agisce **nell'interesse dell'UE**
- È composta da **1 commissario per Stato membro**:
 - Presidente
 - Alto rappresentante PESC (→ vicepresidente di diritto)
 - altri Commissari (incarico esclusivo e incompatibile con altre attività professionali)

i Commissari sono **indipendenti** e **non ricevono istruzioni dai governi** del loro Paese o degli altri Stati membri

Art. 17, par. 1, TUE

La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e **adotta le iniziative** appropriate a tal fine. **Vigila** sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. **Vigila** sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. **Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi.** Esercita **funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione**, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la **rappresentanza esterna** dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. **Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale** dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

Potere di proposta

- L'iniziativa sugli atti legislativi (es., regolamenti) spetta alla Commissione, che la esercita discrezionalmente
- Può essere sollecitata a farlo su:
 - richiesta di esercitarla dal Consiglio
 - richiesta di esercitarla dal Parlamento europeo
 - iniziativa popolare (1 milione di cittadini)
- Se non esercita l'iniziativa, deve **motivare** la scelta

Potere di vigilanza

«**Vigila** sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. **Vigila** sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea»

La Commissione è la «**guardiana dei trattati**»

- nei confronti delle altre Istituzioni (rimedi giurisdizionali)
- nei confronti degli Stati (procedura di infrazione)
- nei confronti dei privati (ambiti specifici: concorrenza)

Potere di esecuzione

- Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi (compreso l'aspetto della **valutazione**: es., progetti finanziati su fondi dell'UE)
- Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione
- Art. 291 TFUE: può essere attribuita alla Commissione una competenza esecutiva se sono necessarie condizioni uniformi di applicazione

Potere di rappresentanza

- Potere che riguarda le materie regolate dal Trattato sul Funzionamento dell'UE (TFUE), **dunque** la maggior parte delle competenze *esterne* dell'Unione europea ...
- ... non però la Politica estera e di sicurezza comune (potere qui esercitato dall'Alto Rappresentante UE / *vicepresidente della Commissione*)

Funzione di indirizzo e programmazione

- Art. 17 TUE: la Commissione «Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali»
- In realtà: funzione più ampia («oltre» gli accordi interistituzionali):
 - Programmazione degli interventi per settori prioritari (fondi dell'UE) ...
 - ... e riprogrammazione in caso di necessità (es., in risposta alle conseguenze socioeconomiche della pandemia di COVID-19)

Potestà normativa delegata

- Non espressamente menzionata all'art. 17 TUE
- Art. 290 TFUE: «Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo»
- Può trattarsi di aspetti di una materia (es., la concorrenza tra le imprese) o di profili specifici (es., *Recovery Fund*)

3) I poteri della Commissione nel *Recovery Plan*

→ **Regolamento (UE) 2021/241, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza**

- **59 pagine, 75 'considerando', 36 articoli e 7 allegati di contenuto tecnico**
- **Il regolamento istituisce un sostegno finanziario diretto agli Stati membri**
- **Portata finanziaria: 672,5 miliardi di euro**

Procedimento 2020/0104/COD

COM (2020) 408: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a Recovery and Resilience Facility

✓ **Completata** (Atto adottato: [32021R0241](#))

Ulteriori informazioni su questa procedura ▾

Tipo: **Procedura legislativa ordinaria (COD),
Procedura di codecisione (COD)**

Cos'è una procedura legislativa ordinaria ⓘ





Commissione europea



Adozione da parte della Commissione

52020PC0408R(02) ;
52020PC0408 ;
52020PC0408R(01)

28/05/2020

Procedura interna della
Commissione

Persona responsabile:	Paolo GENTILONI
Servizio capofila:	Segretariato generale
Metodo di decisione:	Procedimento scritto
Destinatario di atto ufficiale:	Parlamenti nazionali ; Consiglio dell'Unione europea ; Parlamento europeo
Consultazione obbligatoria:	Comitato economico e sociale europeo ; Comitato europeo delle regioni
Base giuridica:	TFEU/art 294 ; TFEU/art 175 par 3
Procedimento:	Procedura legislativa ordinaria (COD)
Documenti:	COM/2020/408/FINAL
Numero CELEX del documento principale:	52020PC0408R(02) ; 52020PC0408 ; 52020PC0408R(01)

Link alla proposta:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52020PC0408R%2802%29>

Sintesi: i poteri della Commissione nel *Recovery Plan*

[Funzione di indirizzo e **ri**programmazione]

Poteri	Espressione concreta	Norma di riferimento
Proposta	(slide precedente)	Art. 17, par. 2, TUE
Vigilanza	sospensione del finanziamento	Art. 10 <i>Recovery Plan</i>
Esecuzione	gestione diretta del fondo → erogazione dei finanziamenti → concessione di prestiti →	Art. 8 <i>Recovery Plan</i> Art. 12 <i>Recovery Plan</i> Art. 14 <i>Recovery Plan</i>
[Valutazione]	valutazione dei <i>piani nazionali</i> presentati per il finanziamento	Art. 19 <i>Recovery Plan</i>
Potestà normativa delegata	possibilità di emanare atti delegati di integrazione del <i>Recovery Plan</i>	Art. 290 TFUE in relazione agli artt. 29 e 33 <i>Recovery Plan</i>



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

